

Legge regionale n. 30 del 4 dicembre 2009 art.10

**Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Capo I.**

*DISPOSIZIONI DI NATURA FINANZIARIA*

... omissis

**Art. 10** (*Disposizioni igienico-sanitarie per le piscine ad uso natatorio*)

**1.**La Regione nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti ai sensi dell' articolo 117, terzo comma della Costituzione, disciplina i requisiti igienico-sanitari relativi alle caratteristiche strutturali, alla manutenzione ed alla vigilanza delle piscine ad uso natatorio.

**2.**Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, la Giunta regionale, in ossequio al principio di tutela della salute e nel rispetto delle modalità idonee a fornire una disciplina tecnica unitaria sul territorio, stabilisce con proprio regolamento, informata la commissione consiliare competente, i tempi di attuazione ed i requisiti di cui al comma 1 ed in particolare:

- a)** le caratteristiche strutturali ed igieniche;
- b)** le funzioni del personale di piscina;
- c)** le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza ed i controlli;
- d)** le prescrizioni e le sanzioni per il loro mancato rispetto.

... omissis

**Art. 43** (*Dichiarazione d'urgenza*)

**1.**La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.